

COMUNE DI OLBIA

Provincia di OLBIA TEMPIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

Regolamento “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23. Riduzioni per interventi relativi al conferimento di rifiuti
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Poteri del Comune
- Art. 30. Accertamento
- Art. 31. Sanzioni
- Art. 32. Riscossione e scadenze
- Art. 33. Interessi
- Art. 34. Rimborsi e compensazione
- Art. 35. Somme di modesto ammontare
- Art. 36. Rateizzazioni

Art. 37. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 39. Clausola di adeguamento

Art. 40. Disposizioni transitorie

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la **“TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti**, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, nonché del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 e dell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160 , in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, ed *e)* del presente comma.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di

recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, anche se di fatto non utilizzati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività di bed and breakfast, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo o suppellettili di qualsiasi genere oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, telefonica, informatica o del gas, costituisce presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo o suppellettili di qualsiasi genere e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma). In quest'ultimo

caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione è richiesta un'attestazione rilasciata dall'Amministratore di condominio dalla quale risulti che non vi sono consumi per l'unità immobiliare oggetto della richiesta.

6. Le utenze non domestiche momentaneamente non attive sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ove non sia possibile rilevare la superficie destinata all'attività si presume una superficie minima pari al 50 per cento della superficie tassabile.

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; l'esenzione dalla

tassazione decorre dalla data di presentazione della richiesta al servizio tributi, previo sopralluogo da parte dei tecnici dell'ente.

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione. La domanda di esenzione dovrà essere presentata, entro 30 giorni dall'avvio dei lavori onde consentire al servizio tributi di effettuare i sopralluoghi necessari. La cessazione dal diritto all'esenzione dovrà essere comunicata al servizio tributi entro e non oltre 30 giorni dal fine lavori dichiarato dal Direttore dei lavori;
- e) i locali in oggettive condizioni di inutilizzabilità in quanto inagibili. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ecc.) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini del presente articolo, i fabbricati oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati; le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati soggetti a tassazione sono identificate nelle seguenti fattispecie:
 - cedimenti significativi (gravi lesioni) nel tetto o in altri elementi strutturali portanti (fondazioni, solai o muri perimetrali) tali da poter arrecare pericolo a cose o persone con rischio di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino, atta a evitare danni a persone o cose, ove dove sia espressamente indicata l'inagibilità.

La condizione di inagibilità è accertata dall'Ufficio Urbanistica con perizia a carico del soggetto passivo, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione deve essere presentata entro l'anno d'imposta al quale la stessa fa riferimento.

- f) le aree adibite in via esclusiva al transito e quelle dedicate in via esclusiva al parcheggio gratuito dei veicoli dei clienti e dei dipendenti;

- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, per la parte avente un'altezza inferiore a 1,5 metri;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, in base alle norme vigenti, a condizione che tali superfici risultino assolutamente inidonee a produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani. La prova di tale inidoneità incombe esclusivamente sul contribuente.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze

comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Autocarrozzerie, officine (elettrauto e riparazione veicoli, cantieri nautici, installatori idraulici, bruciatoristi, fabbri, installatori vetrai, ascensoristi, elettricisti)	45%
Caseifici	20%
Ospedali, cliniche e studi medici, centri di fisioterapia, studi e cliniche veterinarie	10%
Distributori di carburante (solo aree scoperte)	45%
Falegnamerie	45%
Farmacie	10%
Laboratorio di lapidei, laboratorio di analisi radiografici	45%
Laboratori di informatica	10%
Lavanderie e Tintorie	10%
Lavorazione prodotti alimentari	20%
Parrucchieri ed estetisti, pasticcerie e rosticcerie	5%
Ristoranti	20%
Studi grafici e fotografici	10%
Trasporti	45%

4. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Nel caso di mancata produzione della documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali (e di quelli non assimilabili agli urbani) l'ufficio procederà alla revoca dell'esclusione/riduzione concessa e al recupero della tassa dovuta oltre sanzioni e interessi.

Art. 9. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili

di produrre rifiuti urbani e assimilati. In ogni caso per le suddette unità immobiliari la superficie tassata non potrà essere inferiore all'80% della superficie catastale.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, al netto dei muri interni e perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatta dal Servizio di Igiene Urbana che si baserà sui dati forniti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario predisposto dal servizio di Igiene Urbana dell'Ente con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro

il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

- 1.** La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2.** La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3.** L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

- 1.** La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
- 2.** L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno (tranne le variazioni di composizione del nucleo familiare), in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dall'anno successivo all'avvenuta cessazione se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

- 1.** La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla

superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. le colf – badanti).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, considerando un nucleo familiare medio composto da n. 3 occupanti.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni

intervenute successivamente avranno efficacia a partire all'anno seguente.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ferma restando l'assoluta facoltà del comune di esorbitare, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli quantitativi previsti dal vigente Regolamento di Igiene Urbana e Ambientale, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della sola quota variabile della tariffa da parte del Comune nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici utilizzate nell'ambito dell'esercizio della medesima attività economica. Qualora per l'esercizio dell'attività vengano utilizzati più locali, non comunicanti tra loro anche se attigui, e alcuni di questi

vengano utilizzati esclusivamente come magazzino dei locali in cui avviene esercitata l'attività, ad essi si applica la tariffa di "Autorimesse e magazzino senza alcuna vendita".

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicata è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, risultante da planimetria allegata alla dichiarazione di inizio utenza. Nel caso in cui non sia possibile rilevare la superficie destinata all'attività, si presume una superficie minima pari al 50% della superficie tassabile.
6. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata, allegando planimetria in scala, la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione; in tal caso, alla superficie utilizzata fini abitativi è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. Alle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata l'attività di Bed and Breakfast, viene applicata la tariffa prevista per la categoria 8 (Alberghi senza ristorante, Affittacamere, Bed and Breakfast, C.A.V. e altre strutture ricettive assimilabili) di cui all'Allegato A, decurtata da una riduzione del 30%"; detta tariffa viene applicata all'intera superficie dell'immobile.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente

regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non domestiche non stabilmente attive di cui all'articolo 22.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. Esclusivamente per le utenze stagionali esercenti l'attività di noleggio sdraio e ombrelloni sull'arenile, e solo per la superficie riferibile alla stessa, la tassa è dovuta per il periodo previsto dall'ordinanza demaniale. Non si applica la riduzione prevista al c. 1. Qualora l'esercente svolga anche attività collegate (ad. es. bar, ristorante ecc), alle superfici relative all'esercizio di tali attività si applica la tariffa annuale, con applicazione della riduzione prevista al c. 1.

Art. 23. Riduzioni per interventi relativi al conferimento di rifiuti

1. La tariffa è ridotta nei confronti delle utenze non domestiche (attività produttive, commerciali e di servizi) che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo dei rifiuti (quali a titolo di esempio l'installazione di cassoni con presse compattatrici) che agevoli lo smaltimento o nuovo trattamento finalizzato all'avvio al riciclo dei rifiuti, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. La misura della riduzione di cui al comma 1 è pari al 100% della sola quota variabile della tariffa di riferimento.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato su apposito modulo e deve essere corredata dai seguenti allegati, in mancanza dei quali non verrà accolta:
 - Documentazione attestante la realizzazione e il mantenimento dell'intervento tecnico-organizzativo (contratti / fatture / schede tecniche dell'impianto)
 - Copia leggibile del 4° foglio (quello con il peso verificato a destino) dei formulari di trasporto rifiuti.

- Attestazione indicante la quantità/percentuale di rifiuto avviato a riciclo, rilasciata dall'impresa e/o impianto, che ha effettuato tale attività
 - Elenco riepilogativo del quantitativo dei materiali conferiti, raggruppato per codice CER e destinatario
4. Il tributo è ridotto nella misura del 100%, nella sola componente variabile, nei confronti delle aziende agricole e agrituristiche per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, anche mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali, nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.
 5. Le richieste di riduzione devono essere presentate allegando idonea documentazione entro e non oltre il 31 gennaio. Le richieste inviate successivamente a tale data non verranno prese in considerazione.
 6. La concessione delle riduzioni è comunque subordinata ad approvazione da parte dell'ufficio tributi.
 7. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta entro il termine ordinario di presentazione della denuncia, di cui all'art. 28; in difetto, il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno in cui ha la certezza della mancanza dei presupposti per la riduzione tariffaria; trova in tal caso applicazione la sanzione prevista per legge per l'omessa presentazione della denuncia di variazione.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per periodi prolungati non inferiori ad un mese, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La violazione deve in ogni caso essere fatta constatare tempestivamente mediante diffida scritta al competente Ufficio di Igiene Urbana e al Servizio Tributi. Qualora non si provveda a porre rimedio al disservizio entro di 15 giorni dal ricevimento di tale diffida, decorrono gli effetti ai fini della riduzione predetta.
2. Per le utenze ubicate sull'Isola di Tavolara il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, in quanto le stesse devono provvedere al conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro comunale, non essendo previsto il servizio porta a porta di raccolta dei

rifiuti

Art. 25. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento della tassa i locali ad uso abitazione direttamente occupati da persone assistite in modo permanente dal Comune di Olbia in quanto versino in condizioni di grave disagio socio-economico, che non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, nonché di comodato su ulteriori immobili oltre a quello occupato direttamente.
2. L'esenzione sarà concessa unicamente su domanda dei soggetti aventi diritto, previa verifica da parte dell'Ufficio Tributi della effettiva sussistenza delle condizioni presso il competente Settore Servizi alla Persona.
3. L'esenzione sarà applicata in base agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione. L'utente che ha diritto a detta agevolazione deve presentare formale richiesta entro il termine ordinario di denuncia di cui all'art. 28. Il rispetto di tale termine dà diritto all'applicazione dell'esenzione a decorrere dal giorno in cui nasce il diritto all'esenzione. L'obbligo di denuncia è rispettato anche in caso di ravvedimento. Per le richieste presentate oltre il termine del ravvedimento l'agevolazione è riconosciuta con effetto dall'anno di richiesta.
4. Il venir meno delle condizioni previste per l'esonero comporta la decadenza dal beneficio e deve essere comunicato all'Ufficio Tributi nel termine previsto per gli obblighi dichiarativi. Qualora tale dichiarazione non venga presentata e da un controllo dell'Ufficio risultino non più sussistere i requisiti per l'esenzione, l'Ufficio procederà come nel caso di omessa denuncia.
5. L'esenzione di cui sopra è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
6. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe, pertanto in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali non è necessario presentare una nuova dichiarazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Gli amministratori di condominio e i gestori o amministratori di centri commerciali e multiproprietà devono comunicare all'ufficio tributi entro il termine ordinario di presentazione della denuncia, di cui all'art. 28 l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione comprensivo degli identificativi catastali degli immobili. Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del **31 gennaio dell'anno successivo** alla data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art.14 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

Per le utenze domestiche:

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, codice fiscale, residenza, eventuale diverso recapito per la spedizione delle notifiche;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali dell'immobile, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali e delle aree, generalità del proprietario dello stesso;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) sussistenza o venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto passivo ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
- b) dati identificati del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, qualifica);
- c) dati catastali dell'immobile, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali e delle aree e loro partizioni interne, generalità del proprietario degli stessi;
- d) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- e) sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

5. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, fax, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto per le annualità successive all'avvenuta cessazione se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine ordinario di denuncia di cui all'art. 28 se più favorevole.
10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
12. È fatto, inoltre, obbligo agli Uffici dell'anagrafe demografica di comunicare mensilmente ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio ecc. all'Ufficio Tributi. Tale obbligo sussiste altresì per gli Uffici dello Sportello Unico per

le Attività Produttive del Comune relativamente al rilascio o variazione di licenza all'esercizio di attività, nonché per gli Uffici del Settore Urbanistica, in occasione del rilascio di certificati di agibilità / abitabilità, di fine lavori e quanto altro di propria competenza relativo agli immobili.

Art. 29. Poteri del Comune

- 1.** A norma dell'art. 1, c. 692 della L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. L'ente può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.
- 2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie e utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione da uffici pubblici ovvero da enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
- 3.** In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
- 4.** Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 5.** Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

Art. 30. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 784 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160
2. Salvo il caso di affidamento della riscossione ordinaria al concessionario pubblico della riscossione mediante la stipula di apposita convenzione, al contribuente che non abbia versato le somme dovute entro le prescritte scadenze è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, tardivo o insufficiente versamento, esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 784 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160.
3. L'avviso di accertamento, munito di intimazione di pagamento e di formula esecutiva, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, addizionale provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione forzata con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Gli avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Le somme liquidate dal comune per tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro i 60 giorni dalla notifica, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione / rateizzazione, sono rimosse forzatamente dal concessionario della riscossione con la procedura prevista dall'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160, senza obbligo di preventiva iscrizione e ruolo e notifica di cartella di pagamento.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 31. Sanzioni

1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. La dichiarazione presentata tardivamente è considerata omessa.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32. Riscossione della TARI ordinaria

1. La riscossione della TARI ordinaria può essere effettuata dal Comune, in alternativa all'autoliquidazione, in via diretta ovvero a mezzo del concessionario pubblico della riscossione, previa stipula di apposita convenzione, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Salvo il caso di affidamento della riscossione ordinaria al concessionario pubblico della riscossione mediante la stipula di apposita convenzione, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato dai contribuenti in autoliquidazione mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, ovvero con i sistemi di pagamento consentiti dalla legge. Sarà comunque ritenuto valido il versamento eseguito mediante bollettino di conto corrente postale ministeriale.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate con la delibera di determinazione delle tariffe. È previsto l'invio, a mezzo posta ordinaria o elettronica dell'avviso di pagamento da parte del Comune, ovvero del concessionario della riscossione. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
4. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune, in via diretta, ovvero a mezzo di concessionario della riscossione, procede, anche mediante predisposizione di liste di carico o formazione di ruoli ordinari di cui al DPR 602/1973 e ss.mm.ii., ovvero ancora mediante ordinanza – ingiunzione di cui al R.D.L. n. 639/1910 e ss.mm.ii, ad emettere, anche tramite lo stesso concessionario della riscossione, formale intimazione di pagamento, ovvero cartella di pagamento, da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in rata unica alla scadenza perentoria indicata nell'intimazione o cartella di pagamento, unitamente alle spese di notifica.
5. L'atto formale di intimazione di pagamento, oppure la cartella di pagamento, notificate al contribuente, ovvero inviategli a mezzo raccomandata a/r ovvero ancora inviategli a mezzo di Posta Elettronica Certificata , riportano gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e costituiscono titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune, in via diretta oppure per il tramite del concessionario della riscossione.
6. Solo in caso di affidamento della riscossione ordinaria al concessionario pubblico della riscossione mediante la stipula di apposita convenzione, per l'omesso, il parziale o il tardivo pagamento del tributo e delle somme accessorie entro sessanta giorni successivi alla rituale notifica di formale intimazione di pagamento inviata direttamente dal Comune o di cartella di pagamento notificata per il tramite del concessionario della riscossione, l'Ufficio Tributi del Comune, procede, nei termini di legge, all'emissione anche di apposito atto di contestazione/avviso di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento , anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti, in via diretta, ovvero a mezzo dello stesso concessionario della riscossione.
7. In tutti i casi diversi da quelli di cui al precedente comma 6, il recupero a tassazione degli omessi/insufficienti e/o tardivi versamenti del tributo, delle relative addizionali, delle sanzioni e degli interessi, è effettuato dall'Ufficio Tributi, con le procedure di accertamento di cui ai precedenti articoli 30 e 31 del presente regolamento

Art. 33. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Il provvedimento di rimborso viene adottato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. In alternativa al rimborso il contribuente può chiedere la compensazione degli importi versati in eccesso al Comune di Olbia a titolo di TARI.

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria, al rimborso e alla compensazione per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede all'accertamento per il recupero dei crediti relativi alla TARI qualora l'ammontare dovuto a titolo di tassa, sanzioni e interessi, non superi l'importo di € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 36. Rateizzazioni

1. Il Dirigente del Settore Finanziario, ovvero il Funzionario dal medesimo delegato, ovvero il concessionario della riscossione, per quanto di competenza, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute derivanti da avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica per omessa o infedele denuncia, e per omesso, insufficiente o tardivo versamento, nonché delle somme derivanti da iscrizioni a ruolo operate dall'Ufficio Tributi a titolo di T.A.R.I. ordinaria, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
2. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'Ufficio Tributi dell'Ente (o al concessionario della riscossione per i provvedimenti da questi emessi) entro 60 giorni dalla notifica del

provvedimento al fine di beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di acquiescenza. Nel caso in cui l'istanza venga presentata oltre i termini, l'istanza verrà accolta considerando le sanzioni piene.

3. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità di rateizzazione concessa e del pagamento
4. La rateizzazione del debito, comprensivo di interessi e spese, sarà effettuata in un numero di rate mensili di pari importo, non inferiori a € 30,00, calcolate anche in rapporto all'entità della somma complessiva dovuta, ferma restando la durata massima non inferiore a 36 rate per debiti superiori a € 6.000,01 e fino ad un massimo di 72 rate
5. La rateizzazione può essere concessa per un periodo massimo tale da consentire il rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo della pretesa tributaria, ovvero per un periodo massimo di settantadue rate mensili, con costituzione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e l'intero periodo di rateizzazione aumentato di un anno.
6. Il contribuente deve sottoscrivere per accettazione apposita convenzione contenente le condizioni di dilazione dell'importo dovuto al comune. La fideiussione deve prevedere l'esclusione della clausola di preventiva escussione del debitore principale. In ogni momento il debito può essere saldato in un'unica soluzione.
7. Su tutte le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
8. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il Servizio Tributi provvederà alla immediata iscrizione a ruolo per la riscossione forzata delle somme non pagate ovvero provvederà all'escussione della garanzia prestata laddove prevista, considerando la sanzione massima prevista nell'avviso di accertamento.
9. Per i tributi già iscritti a ruolo il debitore decade dal beneficio della rateizzazione nel caso di mancato pagamento di otto rate consecutive.
10. Il periodo di dilazione e l'importo delle rate sono determinati in funzione dell'entità del debito e della capacità contributiva del contribuente, anche per gli importi riscossi tramite il concessionario della riscossione, sia in via ordinaria che forzata.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può

essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore, rinvio e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Legge 27.12.2019 n. 160, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
3. Il precedente Regolamento IUC – componente TARI rimane in vigore per l'attività di accertamento e di riscossione di siffatto tributo in relazione alle annualità di imposta sino all'anno 2019 compreso.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. Per il solo anno di tassazione 2020 saranno considerate tempestive le comunicazioni di variazione comunicate dal contribuente entro i previgenti termini di presentazione.
3. Il precedente regolamento TARI rimane in vigore per l'attività di accertamento e di riscossione di siffatto tributo in relazione alle annualità di imposta sino all'anno 2019 compreso (regime di autoliquidazione).

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (commercio all'ingrosso, aree di stoccaggio al chiuso o aperte, trasporti, parcheggi ed altri di pari tipologia)
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (palestre, centri estetici ed altri di pari tipologia), giostre, circhi equestri
5	Stabilimenti balneari, Porti, Aeroporti e ogni altra area demaniale
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante, Agriturismo
8	Alberghi senza ristorante, Affittacamere, Bed and Breakfast, C.A.V. e altre strutture ricettive assimilabili
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali (ambulatori, studi medici e veterinari, centri di fisioterapia, laboratori di analisi radiografici ed altri di pari tipologia)
11	Uffici, agenzie, Studi fotografici e grafici, sale gioco
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, lavanderia a gettoni
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie, tintorie ed altri di pari tipologia
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista ed altre di pari tipologia
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, laboratori di informatica
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici (caseifici, laboratori di alimentari, laboratori di lapidei ed altre di pari tipologia)
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie, rosticcerie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (beni deperibili in genere)
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club